



Progetto PLASTICENTRO - CUP D73F23000160001

“Misure sperimentali per il contrasto all’inquinamento da plastiche nei corsi d’acqua del Distretto dell’Appennino Centrale” - Linea di intervento: L1. Contrasto dell’inquinamento da Macroplastiche,

Linee di attività: A1 e A2

"Lavori di raccolta delle macroplastiche con apposite barriere sul Fiume Tevere in comune di Roma (RM), sul Fiume Aniene in comune di Roma (RM) e sul fiume Tronto in comune di San Benedetto del Tronto (AP)".

CUP D73F23000160001 CPV: 45248500-2 CIG: B78EB1C885

Elaborato:

**11) CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**

COMMITTENTE: Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale (AUBAC)

SEGRETARIO GENERALE: Prof. Ing. Marco Casini

DIRIGENTE: Dott. Leonardo Gatta

R.U.P.: Dott Leonardo Gatta

PROGETTISTA: Ing. Gianluca Sarracco

C.S.P.: Ing Emiliano Gaspari



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO

Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Amministrazione appaltante e RUP

**Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale – Settore Uso sostenibile del suolo e servizi
ecosistemici**

via Monzambano 10, 00185 Roma

pec: protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

**Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le funzioni di Responsabile unico del
Progetto (RUP) sono attribuite a: Dott. Leonardo Gatta**

Progetto PLASTICENTRO

**“Misure sperimentali per il contrasto all'inquinamento da plastiche nei corsi d'acqua del Distretto
dell'Appennino Centrale”**

Linea di intervento: L1. Contrasto dell'inquinamento da Macroplastiche

Linea di attività: A1 – Implementazione di barriere galleggianti per il recupero delle macroplastiche nei fiumi
Tevere e Aniene

Linea di attività: A2 – Implementazione di barriere galleggianti per il recupero delle macroplastiche nel fiume
Tronto

CUP: D73F23000160001

CIG: B78EB1C885

Codice CPV: 45248500-2

AFFIDAMENTO: "Lavori di raccolta delle macroplastiche con apposite barriere sul Fiume
Tevere in comune di Roma (RM), sul Fiume Aniene in comune di Roma (RM) e sul fiume Tronto in
comune di San Benedetto del Tronto (AP)"



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO

Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

PARTE PRIMA_ OGGETTO, AMMONTARE, DURATA, E CONDIZIONI DELL'APPALTO	4
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 2 – CARATTERISTICHE, CONTENUTI E SPECIFICHE TECNICHE	4
2.1 Quadro di riferimento	4
2.2. Obiettivi dell'affidamento	4
2.3. Attività da eseguire	4
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO	6
ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 4 - CATEGORIE DEI LAVORI	6
ART. 5 - CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI	7
ART. 6 -INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	7
ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	8
ART. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	9
ART. 9 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	9
ART. 11 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	9
ART. 12. - CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	10
ART. 13. - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	10
ART. 14 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	11
ART. 15 - PROROGHE	11
ART. 16 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI	11
ART. 17 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.	12
ART. 18 - PENALI IN CASO DI RITARDO	13
ART. 19 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE	13
ART. 20 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	14
ART. 21 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	15
ART. 22 - LAVORI A MISURA	15
ART. 23. – EVENTUALI ULTERIORI LAVORI A CORPO	16
ART. 25 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA	17
ART. 26 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	17
ART. 27 - PAGAMENTI IN ACCONTO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO	17
ART. 28 - PAGAMENTI A SALDO	18
ART. 29 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	19
ART. 30 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	20
ART. 31 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	20
ART. 32 - ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI	20
ART. 33 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	20
ART. 34 - CAUZIONE PROVVISORIA	20
ART. 35 - CAUZIONE DEFINITIVA	20
ART. 36 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE	21
ART. 37 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	21
ART. 38 - VARIAZIONE DEI LAVORI	23
ART. 39 -VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	23



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO

Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvamar

ART. 40 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	23
ART. 41 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	23
ART. 42 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE	24
ART. 43 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	25
ART. 44 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	25
ART. 45 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	26
ART. 46 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	27
ART. 47 - SUBAPPALTO	27
ART. 48 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	27
ART. 49 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	28
ART. 50 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE.....	28
ART. 51 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	28
ART. 52 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	28
ART. 53 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC).....	29
ART. 54 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	29
ART. 55 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE.....	29
ART. 56 - TERMINI PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	30
ART. 58 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	30
ART. 59 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	34
ART. 62 - TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	35
ART. 63 - CUSTODIA DEL CANTIERE	36
ART. 64 - CARTELLO DI CANTIERE	36
ART. 65 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	36
ART. 66 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	36
 PARTE SECONDA_ NORME TECNICHE DI ESECUZIONE	37
ART. 67 - GENERALITÀ	37
ART. 68 - ORDINE DA TENERSI NELL'AVANZAMENTO LAVORI	37
ART. 69 - LAVORI ESEGUITI AD INIZIATIVA DELL'IMPRESA	37
ART. 70 - PREPARAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE E DEI LAVORI.....	38
ART. 71 - TRACCIAMENTI.....	38
ART. 72- PRONTO INTERVENTO FLUVIALE.....	38
ART. 73 - TAGLIO VEGETAZIONE	39
ART. 74 - INSTALLAZIONE DI BARRIERA GALLEGGIANTE.....	39
ART. 75 - SCAVI	40
ART. 76 -RIMOZIONE DEI RIFIUTI.....	40
ART. 77 - GENERALITÀ PER LE MISURAZIONI	41



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO
Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

PARTE PRIMA_ OGGETTO, AMMONTARE, DURATA, E CONDIZIONI DELL'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto i lavori di raccolta del materiale galleggiante con apposita barriera sui fiumi Tevere e Aniene, in comune di Roma (RM), e sul Fiume Tronto, in comune di San Benedetto del Tronto.

ART. 2 – CARATTERISTICHE, CONTENUTI E SPECIFICHE TECNICHE

2.1 Quadro di riferimento

1. AUBAC è un ente pubblico non economico con sede in Roma istituito ai sensi dell'articolo 63 del Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e sottoposto ad attività di indirizzo e coordinamento da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

I compiti istituzionali dell'Autorità consistono, tra l'altro, in attività di gestione e tutela delle risorse idriche e difesa delle coste.

Nell'ambito del programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, elaborato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale USSRI con decreto 13 dicembre 2023, n. 525, emesso ai sensi della legge 17 maggio 2022, n. 60 (recante "*Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (detta Legge «Salvare»*") e in seno al correlato progetto PLASTICENTRO "*Misure sperimentali per il contrasto all'inquinamento da plastiche nei corsi d'acqua del Distretto dell'Appennino Centrale*", è previsto che AUBAC realizzi una serie di attività sperimentali volte al contrasto dell'inquinamento marino dovuto sia alle macroplastiche che alle microplastiche. Il progetto PLASTICENTRO è realizzato in partnership anche con gli enti competenti; in particolare, le Regioni del distretto dell'Appennino centrale sono componenti della Conferenza Istituzionale Permanente e della Conferenza Operativa dell'Ente.

2.2. Obiettivi dell'affidamento

1. L'affidamento ha come obiettivo principale la sperimentazione della raccolta delle macroplastiche sui fiumi Tevere, Aniene e Tronto, attraverso apposite barriere, per rimuoverle dalle acque dei fiumi ed evitando in tal modo che giungano al mare.
2. Si perseguono, pertanto, i seguenti obiettivi:
 - contrasto dell'inquinamento fluviale e marino dovuto alle macroplastiche;
 - verifica della possibilità di rimozione di questi inquinanti con apposite barriere galleggianti.

2.3. Attività da eseguire

1. I lavori e le attività previste sono essenzialmente costituiti da:



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO
Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

- costruzione di paratia continua in acqua e fuori acqua per l'ancoraggio della barriera, compreso lo scavo, l'infissione di pali in legno, il riempimento con pietrame in tufo, la posa in opera di ancoraggi in alveo e spondali, nonché le lavorazioni di taglio e sfalcio propedeutiche all'istallazione e alla manutenzione della barriera;
 - installazione e/o rimozione di barriera galleggiante per l'intercettazione del materiale fluitante in semigalleggiamento, compreso il posizionamento delle boe di segnalamento, dei tracciamenti, da eseguirsi da terra e da acqua;
 - recupero con escavatore del materiale accumulatosi a ridosso della barriera, lavaggio, riduzione in piccoli pezzi, ove opportuno, suddivisione dei materiali di risulta per tipo e composizione, secondo normativa vigente sui rifiuti, con particolare attenzione ai materiali destinati alla raccolta differenziata per un loro riciclo/riutilizzo ed in particolar modo per la plastica, in appositi contenitori idonei (tipo big bag), trasporto e conferimento in impianto per rifiuti idoneo in conformità alla normativa vigente;
 - manutenzione settimanale, con monitoraggio della funzionalità e verifiche tecniche del modulo, eventuale operazione di riallineamento delle barriere a seguito di eventi meteorologici ed idrologici avversi, delle variazioni del livello idrico e della corrente del fiume;
 - manutenzione straordinaria, consistente in sostituzione completa o parziale durante l'anno, nel caso di danneggiamento;
 - trasmissione di reportistica settimanale descrittiva alla Direzione Lavori (DL) degli interventi di rimozione dei materiali galleggianti e manutenzione ordinaria, con indicazioni delle quantità di materiali raccolti (n. big bags, altri materiali), corredato da foto;
 - alla conclusione del periodo di durata dell'appalto, disimpianto del cantiere.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e dai relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi; dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. Le attività dovranno essere realizzate secondo la seguente progressione temporale:
- fase a): i primi 30 giorni, naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna lavori, sono il tempo massimo rivolto alla installazione delle barriere galleggianti oggetto dell'appalto;
 - fase b): i successivi 365 giorni naturali e consecutivi, con decorrenza a partire dal verbale di conclusione della fase a) e inizio della fase b), sono rivolti all'esecuzione delle attività di rimozione periodica dei materiali intrappolati dalle barriere galleggianti, con particolare attenzione al recupero delle plastiche, e delle altre attività specificate al comma 1.
 - Fase c) i successivi 10 gg disimpianto delle barriere e dei cantieri e consegna di una relazione finale di tutte le attività svolte e un database informatizzato dei quantitativi periodicamente raccolti per tipologia di materiale.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO

Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

1a	Lavori a corpo		€ 257.031,04
1b	Lavori a misura		€ 21.636,99
1	IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 278.668,03
	di cui per la manodopera		€ 21.051,85
2	Oneri di sicurezza da PSC (OS)		€ 18.928,14
	IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)		€ 297.596,17

2. La stazione appaltante, al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera - non ribassabili salvo che l'operatore economico dimostri che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche "Codice degli appalti") - per un totale di € 21.051,85, pari al 7,55%.
3. I prezzi di progetto fanno riferimento alla tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche della regione Lazio, preponderante nell'appalto, edizione Aprile 2023, approvata con la delibera di Giunta della Regione Lazio, n. 101, del 14/04/2023, e della tariffa vigente dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche della regione Marche, edizione Novembre 2024, approvata con delibere di Giunta della Regione Marche, n. 288 del 04/03/2024 e n. 1710 del 11/11/2024.
4. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma riportata nella tabella del comma 1, al netto del ribasso percentuale sull'importo dei lavori offerto dall'appaltatore in sede di gara.
5. Non è soggetto a ribasso l'importo degli Oneri di sicurezza (OS). Resta salva la possibilità che l'operatore economico dimostri che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 41 del Codice degli appalti.

ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato a "corpo", tranne per la specifica attività di raccolta dei rifiuti che è "a misura" in base alle quantità effettivamente raccolte, ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del Codice degli appalti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. I prezzi dell'elenco prezzi unitari, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara con gli stessi criteri cui all'articolo 2 del presente Capitolato speciale, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Codice degli appalti.

ART. 4 - CATEGORIE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità al relativo allegato «A», i lavori sono



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO

Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

classificati nella categoria prevalente di opere speciali «OS15» - Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali.

2. Pertanto, l'operatore economico deve possedere la qualifica richiesta:

	declaratoria:	categoria	importo	classifica	%
1	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali	OS15	€ 278.668,03	II	100

ART. 5 - CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 120 del Codice degli appalti; all'articolo 3 comma 1, lettera s), del d.P.R. n. 207 del 2010; all'articolo 43, commi 6, 7 e 8 del citato d.P.R. n. 207 del 2010; all'articolo 161, comma 16 del citato d.P.R. n. 207 del 2010 e all'articolo 184 del citato d.P.R. n. 207 del 2010, nonché all'articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

			Importo in euro		
incidenza categoria	categoria	Descrizione delle categorie (e sottocategorie) di lavorazioni omogenee	Lavori (1)	oneri sicurezza (2)	totale (1+2)
100%	OS15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali	€ 278.668,03	€ 18.928,14	€ 297.596,17
TOTALE A CORPO			€ 257.031,04		
TOTALE A MISURA			€ 21.636,99		
Lavori in economia previsti contratto			0	0	0
TOTALE GEN. APPALTO					€ 297.596,17

2. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 22 del presente Capitolato speciale.

ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
3. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO

Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.

4. Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi.
5. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori. L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato speciale avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
6. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
7. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
8. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, di seguito "capitolato generale d'appalto", per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, come elencati nell'allegato «Elenco allegati»;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3 del presente Capitolato speciale;
 - e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al punto 2 del relativo allegato XV, nonché all'articolo 100, comma 5, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37 del presente Capitolato speciale;
 - i) il computo metrico e il computo metrico estimativo.



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO
Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

ART. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché a completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e a completa accettazione del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore darà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 9 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del Codice degli appalti.

ART. 10 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per motivi disciplinari, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 11 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO
Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci riportate nel presente capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e successivo aggiornamento approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018).

ART. 12. - CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
2. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al codice civile.

ART. 13. - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna ad opera del direttore dei lavori, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula contrattuale, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. In ogni caso, il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 del presente Capitolato speciale (rubricato "Adempimenti preliminari in materia di sicurezza") prima della redazione del verbale di consegna lavori e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna non può essere redatto e i lavori non possono essere iniziati.
4. Le disposizioni sulla consegna, comprese quelle previste per la consegna in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, da operarsi in presenza di temporanea



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO

Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

ART. 14 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il termine per l'ultimazione di tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 405 (quattrocentocinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del termine sono comprese, senza decurtazione, le ferie contrattuali e le ordinarie difficoltà e ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori, che potrà fissare scadenze inderogabili per consentire l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi ad opere di altre ditte per conto della Stazione appaltante. Le scadenze inderogabili potranno inoltre essere fissate per consentire l'utilizzazione delle opere limitatamente alla sola parte funzionale delle stesse, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 15 - PROROGHE

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14 del presente Capitolato speciale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.
3. La richiesta è presentata al direttore dei lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e, comunque, può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2, i termini di 30 giorni e 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti, rispettivamente, a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi, se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di ultimazione lavori di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 4 e 5 costituisce rigetto della richiesta.

ART. 16 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO

Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito l'appaltatore.

2. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del Codice degli appalti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
3. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso RUP o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
5. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".
6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
7. Non appena cessate le cause della sospensione, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dei lavori prevista dall'articolo 14 del presente Capitolato speciale, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

ART. 17 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO
Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del presente Capitolato speciale in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

ART. 18 - PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione nei seguenti casi di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13 del presente Capitolato speciale;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - d) rispetto ai termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19 del presente Capitolato speciale.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
6. L'importo complessivo delle penali determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21 del presente Capitolato speciale, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 19 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO
Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvamaré

e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

ART. 20 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO
Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca;
 - j) i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a detti soggetti.
2. Le suindicate cause non possono, inoltre, costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la non applicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per l'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 21 del presente Capitolato speciale.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

- 1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, secondo le specifiche dell'articolo 16 del contratto, cui si rinvia.
- 2. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

ART. 22 - LAVORI A MISURA

- 1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
- 2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto, se non preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori e rientranti nelle disposizioni previste dal citato d.m. n.49 del 2018.
- 3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO
Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

indicati e previsti negli atti della perizia di variante. La contabilizzazione comprende la parte relativa al costo del lavoro determinato nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 1.1 alla voce "di cui alla manodopera".

4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Capitolato speciale.
5. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a misura della tabella di cui all'articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato speciale e con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per l'accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e laddove tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

ART. 23. – EVENTUALI ULTERIORI LAVORI A CORPO

1. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39 del presente Capitolato speciale, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l'assenso dell'appaltatore, possa definire un prezzo complessivo onnicomprensivo, le suindicate variazioni ai lavori potranno essere preventivate "a corpo".
2. Se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 40 del presente Capitolato speciale.
3. In ogni caso, il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
4. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO

Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

ART. 25 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. Ai sensi dell'articolo 12 del d.m. n. 49 del 2018, i manufatti, il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto di cui all'articolo 27 del presente Capitolato speciale anche prima della loro messa in opera, per un terzo del prezzo offerto in sede di gara.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo 27, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

ART. 26 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'articolo 125 comma 1 del Codice degli appalti, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori anticipata o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17 commi 8 e 9 del Codice degli appalti.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice degli appalti con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.
3. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 27 - PAGAMENTI IN ACCONTO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25 del Capitolato speciale, raggiungono un importo non inferiore a euro 100.000,00 (centomila) determinato:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
 - b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo 2, colonna OS;
 - c) al netto della ritenuta di cui al comma 2 del presente articolo;
 - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale,



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO
Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi del d.m. 49/2018, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla precedente lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del presente Capitolato speciale.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato di pagamento, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a. all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del presente Capitolato speciale. Ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
 - b. agli adempimenti di cui all'articolo 49 del presente Capitolato speciale in favore degli eventuali subappaltatori e subcontraenti;
 - c. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 del presente Capitolato speciale in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d. ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso.

ART. 28 - PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO
Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, del presente Capitolato speciale, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'esito positivo ~~del collaudo~~ della verifica di conformità, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi degli articoli 117 comma 6 del Codice degli appalti emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - c) atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 27, commi 7, 8 del presente Capitolato speciale.

ART. 29 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali, nei limiti di quanto previsto per gli interessi moratori commerciali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO

Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

ART. 30 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui all'articolo 29, comma 2, del presente Capitolato speciale.

ART. 31 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. L'eventuale revisione dei prezzi è disciplinata ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del Codice degli appalti. Al ricorrere delle ipotesi ivi previste, la variazione dei prezzi è definita secondo gli indici elaborati da ISTAT, laddove riferibili al presente affidamento.

ART. 32 - ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

ART. 33 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice degli appalti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

ART. 34 - CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 1, del Codice degli appalti, non ricorrendo particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, non è dovuta la garanzia provvisoria.

ART. 35 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 53 del Codice degli appalti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità al d.m. del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 1, del codice civile. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO
Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 del presente articolo se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 68, del Codice degli appalti.
8. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 del presente Capitolato speciale.

ART. 36 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi del comma 8, dell'articolo 106 del Codice degli appalti, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo (e secondo) secondo e terzo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART. 37 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

2. Ai sensi del comma 10, dell'articolo 117 del Codice degli appalti l'appaltatore è obbligato,



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO
Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità al d.m. del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31.
4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a. prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3);
 - partita 2) per le opere preesistenti: euro 50.000,00;
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 100.000,00;
 - b. essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
5. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, non sono opponibili alla Stazione appaltante queste condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti.
7. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4 prestate dall'appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68 del Codice degli appalti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati; nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 68 del Codice degli appalti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO

Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

ART. 38 - VARIAZIONE DEI LAVORI

1. Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del Codice degli appalti, viene modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento alle condizioni ivi previste.

ART. 39 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione e che, sotto il profilo economico, eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

ART. 40 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2.

ART. 41- ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al decreto legislativo n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del presente Capitolato speciale;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto dell'articolo 17, comma 1, lettera a), e dell'articolo 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n.81 del 2008;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n.81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del decreto



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO
Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

legislativo n.81 del 2008;

- b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n.81 del 2008;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43 del presente Capitolato speciale, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44 dello stesso;
 - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 45 del presente Capitolato speciale.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere assolti:
- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 65 del Codice degli appalti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 68 e 67 del Codice degli appalti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 65, del Codice degli appalti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 65 Codice degli appalti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, del presente Capitolato speciale l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART. 42 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

- 1. Anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO
Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI allo stesso decreto;

- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni della vigente normativa locale in materia di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma 1.
- 2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
 - 3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate agli eventuali subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
 - 4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito agli articoli 41, 43, 44, 45 e 46, ove applicati.

ART. 43 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

- 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in conformità al relativo allegato XV, punti 1 e 2, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.
- 2. Tale obbligo è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 44 del presente Capitolato speciale.
- 3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 14 del presente Capitolato speciale. Nelle more degli stessi adempimenti:
 - a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare, non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 13 del presente Capitolato speciale, dandone atto nel verbale di consegna;
 - b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire, si provvede alla sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente Capitolato speciale.

ART. 44 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

- 1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO
Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
- 2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
- 3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - c) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - d) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
- 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 45 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

- 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
- 2. Ai sensi del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera e), sub 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del presente Capitolato speciale.
- 3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43 del presente Capitolato speciale.
- 4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo n.81 del 2008.



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO

Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

ART. 46 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 88 a 104-e agli allegati da XVI a XXV del medesimo.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e, quindi, a ogni richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 119 del Codice degli appalti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

ART. 47 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato ai sensi dell'articolo 119 del Codice degli appalti e dell'articolo 14 del Contratto, fatto salvo quanto indicato al comma successivo.
2. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice, l'esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione sia delle specifiche caratteristiche delle lavorazioni da effettuarsi in tempi celeri, sia dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere garantendo, altresì, una più intensa tutela dei luoghi e delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

ART. 48 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119 del Codice degli appalti, l'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO

Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
4. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi della vigente normativa, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, del presente Capitolato speciale in materia di tessera di riconoscimento.

ART. 49 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Su richiesta della Stazione appaltante, l'appaltatore è obbligato a trasmettere, entro 10 (dieci) giorni, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera, le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.
2. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente:
 - a) dell'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
 - b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.
3. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

ART. 50 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Per la disciplina degli eventuali accordi bonari e transazioni si rinvia agli articoli 210 e 212 del Codice degli appalti.
2. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART. 51 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta, in via esclusiva, al Tribunale competente presso il Foro di Roma.

ART. 52 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b. è sempre responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO

Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

- anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti;
- c. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In ogni momento il Direttore dei lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
 3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
 4. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
 5. La violazione degli obblighi suindicati comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, delle sanzioni di legge. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 53 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni. Nel corso del periodo di validità, pari a 120 giorni, il DURC può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione.

ART. 54 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Si rinvia all'articolo 16 del Contratto.

ART. 55 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito alla comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni il direttore dei lavori effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO
Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

con lo stesso, e, nei successivi cinque giorni elabora, il certificato di ultimazione e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

2. In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18 del presente Capitolato speciale, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e, comunque, all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all'articolo 22, comma 6, del presente Capitolato speciale; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il collaudo di cui all'articolo 56, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28.

ART. 56 - TERMINI PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto dal Direttore dei Lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP il quale ne prende atto e ne conferma la completezza.

ART. 58 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Fermo restando quanto espressamente previsto dal presente Capitolato speciale e in tutti gli atti della procedura, resta inteso che oggetto dell'appalto è la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali e/o mezzi, anche se non esplicitamente indicati, nonché le lavorazioni necessarie per realizzare i fini indicati nei dati tecnici e negli articoli di Elenco Prezzi per la completa attuazione, del progetto nulla escluso.
2. Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compresi e compensati nei prezzi dei lavori a misura di cui all'elenco prezzi:
 - a. le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
 - b. le spese occorrenti per effettuare, prima dell'inizio dei lavori, i testimoniali di stato relativi ai luoghi interessati dal cantiere, da considerarsi totalmente a carico dell'appaltatore;
 - c. le spese occorrenti per comunicare, con congruo anticipo, a tutti i soggetti interessati le eventuali interruzioni di servizio (acqua gas enei, telecom ecc.) il risarcimento dei



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO

Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;

- d. le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati; le spese per esperienze, saggi e prelevamenti, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire la autenticità;
 - e. l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;
 - f. la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia;
 - g. la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative a tutte le operazioni di cantiere, e comunque richieste dalla Direzione Lavori. Le fotografie dovranno essere consegnate alla Direzione Lavori in formato digitale in alta risoluzione (.tiff, 16 bit, formato 30x40, 600 dpi) e corredate di un elenco che identifichi chiaramente il file con la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
- 3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, Privati, Enel, Telecom, Autorità idraulica competente e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.
 - 4. L'intervento sarà attuato nel rispetto del Codice della Navigazione e suo regolamento, nonché delle



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO

Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

ordinanze delle autorità competenti in materia.

5. Dovrà essere nominato, prima dell'inizio dei lavori, il Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'impresa dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico; la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere.
6. L'appaltatore dovrà inoltre provvedere, nel corso dei lavori:
 - i. allo sviluppo di ogni ulteriore dettaglio costruttivo di cantiere, da sottoporre all'approvazione della stessa Direzione Lavori, delle opere da eseguire, e di quanto altro possa risultare necessario o comunque richiesto dalla DD. LL.;
 - ii. ai movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - iii. al mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo finale, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - iv. alla pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - v. alle spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO

Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

- forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- vi. all'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
 - vii. alla predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di dare visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - viii. all'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori;
 - ix. all'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - x. alla pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - xi. ad ottemperare alle prescrizioni previste dal dPCm del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - xii. al completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - xiii. a installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - xiv. a installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
7. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010, la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO
Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

comunque la stabile disponibilità.

8. Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti.
9. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara.
10. È fatto divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante.

ART. 59 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare alla tenuta di quelle di seguito indicate:
 - a. il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore: tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;
 - b. le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
 - c. le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
 - d. le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
 - e. il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
 - f. note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite, ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora l'Appaltatore, invitato, non si presenti a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi.
2. L'operatore economico è tenuto a:
 - g. consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - h. consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO

Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

direttore dei lavori.

3. Prima dell'inizio dei lavori dovrà fornire alla Stazione Appaltante per la verifica dell'idoneità tecnico professionale documentazione attestante:
 - a. la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale; la nomina del medico competente; un documento di valutazione dei rischi;
 - b. adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, all'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell'appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati.
4. L'appaltatore è obbligato a redigere un testimoniale dello stato dei luoghi per tutte le opere di recinzione, appartenenti a soggetti diversi dalla committenza, che deve demolire e ricostruire.
5. L'appaltatore è obbligato a realizzare tutti i saggi necessari per l'esatta e completa individuazione dei servizi presenti interferenti con i lavori appaltati ed a restituirli alla Direzione Lavori su supporto cartografico seguendo le medesime prescrizioni previste per la restituzione delle reti di nuova realizzazione.
6. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai rigonfiamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori.
7. L'appaltatore è obbligato a fornire ed installare, previa autorizzazione degli enti competenti (Vigili urbani del Comune di Roma, ecc.), ogni qual volta effettuati delle modifiche alla circolazione nell'area di intervento, idonea cartellonistica stradale, da porre in opera nei principali punti di accesso esterni all'area per segnalare le modifiche alla circolazione in modo tale da evitare che possano crearsi disservizi alla circolazione nell'area a causa di insufficiente informazione stradale fornita all'utenza.
8. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
9. Qualora eventuali modifiche introdotte comportassero la necessità di concordare dei nuovi prezzi l'appaltatore si impegna ad accettare i prezzi contenuti nell'ultima edizione pubblicata del prezzario della Regione Lazio o, in carenza di questo, negli elenchi prezzi dell'ente gestore; su entrambi si applicherà il ribasso offerto in sede di gara.

ART. 62 - TERRE E ROCCE DA SCAVO

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. È altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a. siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO

Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

- b. siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

ART. 63 - CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 64 - CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre per sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, è fornito in conformità al modello fornito dalla Stazione Appaltante.

ART. 65 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Si rinvia a quanto previsto all'articolo 15 del Contratto.
2. Tali previsioni devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 66 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - b. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - c. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o congruagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO

Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE SECONDA_ NORME TECNICHE DI ESECUZIONE

ART. 67 -GENERALITÀ

1. L'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di quanto altro prescritto nei documenti di progetto.
2. Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro nonché quelle specificatamente indicate nei piani di sicurezza di cui alle normative vigenti all'epoca dell'appalto.
3. L'Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.
4. All'atto della consegna dei lavori l'Appaltatore procederà in contraddittorio con l'Ufficio di Direzione Lavori al tracciamento con metodi topografici di sezioni trasversali e/o profili longitudinali, dei limiti degli scavi e dei rilevati e di tutte le opere d'arte previste in base ai disegni di progetto ed ai capisaldi e riferimenti che verranno indicati dall'Ufficio di Direzione Lavori.

ART. 68 - ORDINE DA TENERSI NELL'AVANZAMENTO LAVORI

1. Richiamato il programma dei lavori di cui al presente Capitolato, l'Appaltatore ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma esecutivo dei lavori e nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio dell'Ufficio di Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione ha tuttavia diritto di prescrivere l'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine, anche in difformità rispetto alle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che l'Impresa possa rifiutarsi ed avanzare pretese di particolari compensi.
3. L'Impresa dovrà provvedere, durante l'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; è altresì obbligata, al termine dei lavori, a riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati nei prezzi di elenco.

ART. 69 - LAVORI ESEGUITI AD INIZIATIVA DELL'IMPRESA

1. L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
2. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO

Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

ART. 70 - PREPARAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE E DEI LAVORI

1. Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, l'Impresa dovrà provvedere a sgombrare la zona dove essi dovranno svolgersi dalla vegetazione arbustiva eventualmente esistente, che verrà indicata dall'Ufficio di Direzione Lavori. Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per l'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per l'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione.
2. La realizzazione del deposito temporaneo con idonei contenitori per stoccare i rifiuti dovrà essere eseguita in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ambientale.
3. Restano a carico dell'Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennità relativi alle aree di stoccaggio e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle apparecchiature di fornitura e dei materiali di risulta.

ART. 71- TRACCIAMENTI

1. L'Impresa è obbligata ad eseguire a proprie spese, in base ai disegni di progetto ed ai capisaldi e riferimenti, che le verranno forniti dalla D.L. in sede di consegna dei lavori, il tracciamento dettagliato delle opere, riportando sul terreno con picchetti, modine etc., gli assi longitudinali, i vertici delle canalizzazioni, le sezioni trasversali e l'esatta ubicazione dei manufatti particolari. Subito dopo si può procedere, in contraddittorio, al rilievo dei profili longitudinali e delle sezioni trasversali di prima pianta, ove queste fossero necessarie per la valutazione dei volumi di scavo. Con gli elementi risultanti si procederà alla progettazione delle canalizzazioni, delle sezioni di scavo e rilevato ed alla definizione delle opere d'arte in armonia con le previsioni di progetto.
2. Nel caso in cui, a giudizio della D.L., ciò tornasse utile nell'interesse del lavoro, il tracciamento, rilievo e definizione di alcuni tracciati delle opere potrà essere ripetuto per migliorare i risultati.
3. L'Impresa è responsabile della conservazione del tracciato: essa, pertanto, dovrà provvedere agli eventuali ripristini necessari.
4. Per qualunque alterazione o variazione arbitraria od erronea nei tracciati, l'Impresa dovrà provvedere alla correzione, demolendo e ricostruendo, a sue spese, i lavori irregolarmente eseguiti a causa di tali variazioni ed errori.
5. Eventuali verifiche dei tracciamenti effettuate dalla D.L. non sollevano l'Impresa dalla responsabilità e dagli obblighi sopra accennati in qualunque momento si riscontrassero errori.

ART. 72- PRONTO INTERVENTO FLUVIALE

1. L'impresa appaltatrice deve assicurare h 24, sia di giorno che di notte, per tutta la durata dell'appalto, compresi i giorni festivi, le lavorazioni necessarie a ristabilire la corretta funzionalità idraulica del corso d'acqua, eventualmente compromessa a causa degli ostacoli accumulatisi sulla barriera. Tali interventi sono da eseguirsi a cura dell'Impresa che li dovrà condurre immediatamente secondo



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO

Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

necessità, o secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

2. L'impresa è tenuta a comunicare celermente gli interventi di cui al comma 1 alla Direzione Lavori e al personale regionale preposto alla sicurezza idraulica. Inoltre, l'Impresa dovrà redigere su apposito registro controfirmato e datato la relazione concernente le operazioni eseguite durante gli interventi previsti nel presente articolo. Resta inteso che l'Impresa stessa sarà assolutamente responsabile del mancato funzionamento e quindi dei relativi danni civili e penali, dovuti ad incuria, mancata manutenzione, nonché a mancate e/o inadeguate proposte e deduzioni che la suddetta abbia fatto durante tali operazioni.

ART. 73 - TAGLIO VEGETAZIONE

1. Il taglio di vegetazione andrà eseguito in più modi: con mezzo meccanico, a mano solo per alberature.
2. La prima modalità andrà eseguita sul corpo arginale, non prevede la raccolta delle parti tagliate e il suo allontanamento, ma soltanto la sua stesa sullo stesso corpo arginale, sino a seccatura. Andrà eseguita con escavatore provvisto di trincia e andranno eseguiti i tagli per tutte quelle piante di diametro sino a 10 cm. Vengono ricompresi gli scavi per rampe e i successivi ripristini che si rendessero necessari al transito del mezzo e/o per l'avvicinamento del mezzo alle zone di taglio.
3. Il taglio a mano prevede l'uso di mezzi manuali (decespugliatore, macchina tosaerba, falce, ecc.), la raccolta delle parti tagliate e il suo allontanamento a rifiuto, o per la sua bruciatura/utilizzo in siti idonei. Saranno oggetto del taglio le essenze come cespugli, canneti ecc. sino a polloni dal diametro pari a cm 10,00. Fanno parte degli oneri contrattuali, ricompresi nel prezzo, gli usi di cordame e tutti gli accorgimenti che si utilizzeranno, per l'abbattimento degli alberi. Saranno oggetto del taglio le alberature di diametro compreso tra i cm 10,00, sino ai cm 40,00.
4. Sono ricomprese le spese per oli, carburanti e accessori vari necessari alle attrezzature che si utilizzeranno.

ART. 74 - INSTALLAZIONE DI BARRIERA GALLEGGIANTE

1. Al fine dell'ancoraggio della barriera, è prevista la costruzione di una paratia continua in acqua e fuori acqua, costruita mediante infissione da terra, secondo l'andamento stabilito dalla D.L., di pali di castagno grezzi, accostati in ragione di quattro a metro lineare, del diametro in testa non minore di cm 20 e non inferiore a cm 12 nella parte terminale, della lunghezza di ml 7, completi di puntazza conica, con lamina di acciaio di 3 mm se necessaria e di cuffia di ferro in testa recuperabile. I pali andranno posti in opera fino a rifiuto con battipalo meccanico munito di maglio di adeguato peso. I pali dovranno essere collegati trasversalmente dalla testa nella parte fuori terra e/o acqua mediante traversa in palo di castagno grezzo del diametro compreso tra i cm 20 e i cm 12. Detta traversa sarà ancorata alla paratia mediante barra di acciaio filettata passante del diametro non inferiore a mm 14 e munita di piastre di ferro spesse 8 mm e dimensione cm 6 x 6 previa foratura con trapano del palo; è previsto inoltre il montaggio di tiranti in barra di acciaio del Ø 24 della lunghezza compresa tra i m 1 e 4 posizionati in ragione di uno ogni due metri lineari di paratia ed ancorati opportunamente alla traversa ed al palo posteriore mediante piastra di acciaio di cm 8 x 8 spesse 10 mm. Il pietrame usato per il



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO
Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

riempimento dovrà essere tufo della pezzatura compresa tra i 25 e i 150 kg.

2. La barriera galleggiante per l'intercettazione del materiale fluitante in semi galleggiamento dovrà essere composta da tubi in PE1000 e aste di alluminio, o altri materiali ad analoga o migliore efficienza, per convogliare il materiale fluitante del fiume a ridosso della sponda, compresa di kit di ancoraggio, segnalamenti marittimi, in particolare delle boe di segnalamento e dei tracciamenti. L'installazione dovrà essere eseguita da terra e da acqua con l'ausilio dei mezzi d'opera necessari.

ART. 75 - SCAVI

1. Lo scavo andrà eseguito anche in presenza di acqua, anche fluente e qualora si rendesse necessario, si intenderà già compreso l'utilizzo di pompe aspiratrici, finalizzate all'abbassamento dei livelli idrici.
2. Eventuali scavi eseguiti dall'Impresa per comodità di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta dall'Ufficio di Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.
3. All'inizio dei lavori, l'Impresa dovrà provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e degli apparati radicali ed al loro trasporto a rifiuto.
4. Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare le parti limitrofe. L'Impresa metterà in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni alle persone ed alle opere e sarà obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle eventuali materie franate. In ogni caso l'Impresa sarà l'unica responsabile per i danni alle persone ed alle opere che possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo. La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti entro gli scavi stessi sarà a totale carico dell'Impresa indipendentemente dal tempo che trascorrerà fra l'apertura degli scavi ed il loro rinterro, che potrà essere effettuato solo dopo l'autorizzazione dell'Ufficio di Direzione Lavori e con le modalità da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in queste specifiche.
5. Le materie provenienti dagli scavi non dovranno in ogni caso determinare danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero corso delle acque. Contravvenendo a queste disposizioni, l'Impresa dovrà a sue spese rimuovere e asportare le materie in questione.
6. Durante l'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti di acqua saranno tali da tenere a secco gli scavi.
7. Se l'Impresa non potesse far defluire l'acqua naturale, l'Ufficio di Direzione Lavori avrà la facoltà di ordinare, se lo riterrà opportuno, l'esecuzione degli scavi subacquei.

ART. 76 -RIMOZIONE DEI RIFIUTI

1. Onere dell'Aggiudicatario sarà la stesura del Piano di rimozione dei rifiuti (PRR) che dovrà contenere i seguenti riferimenti:
 - descrizione dell'area interessata dall'intervento, anche con riferimento agli aspetti ambientali;
 - superficie dell'area interessata;
 - descrizione della tipologia dei rifiuti;



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale



PLASTICENTRO

Liberiamo i fiumi dalla plastica per #Salvare

- volume dei rifiuti presenti, suddivisi per tipologia;
 - report fotografico dell'area e dei rifiuti presenti;
 - modalità di allestimento delle aree di cantiere;
 - modalità di movimentazione dei rifiuti;
 - modalità di gestione dei rifiuti;
 - modalità di campionamento ed analisi dei rifiuti;
2. L'Aggiudicatario ha l'onere di classificare i rifiuti presenti sull'area secondo quanto stabilito nell'allegato D alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e secondo la Delibera del Consiglio SNPA n. 61 /2019 di approvazione delle Linee Guida sulla classificazione dei Rifiuti. I rifiuti classificati dovranno essere quantificati.
 3. L'Aggiudicatario dovrà suddividere i rifiuti per codici CER stipandoli in appositi contenitori scarrabili che successivamente saranno trasportati ai siti idonei di destinazione.
 4. I rifiuti dovranno essere smaltiti per quantità e tipologia definita presso discariche autorizzate o siti idonei autorizzati per il recupero dei materiali, in particolare per la plastica, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il formulario di identificazione deve essere compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dall'aggiudicatario quale trasportatore.

ART. 77 - GENERALITÀ PER LE MISURAZIONI

1. L'appaltatore dovrà tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni di cui successivamente non si potessero accertare la verifica e di tutto ciò che deve essere misurato o pesato prima di essere posto in opera.
2. Se talune quantità non venissero accertate in tempo debito l'appaltatore dovrà accettare la valutazione della Direzione Lavori. Ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni a quelle prescritte; nel caso di eccesso si terrà come misura quella prescritta ed in caso di difetto, se l'opera è accettata si terrà come misura quella effettivamente rilevata. Le opere e le provviste sono appaltate a misura od a corpo secondo le indicazioni dell'elenco prezzi come indicato nel presente Capitolato speciale.
3. Nelle misurazioni e relativi computi si seguiranno i procedimenti geometrici che la Direzione Lavori riterrà più convenienti per la maggiore approssimazione delle misure stesse.